

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 14.06.2014

OGGETTO: approvazione schema di convenzione tra il Comune di Fascia ed i comuni di Torriglia, Davagna, Lumarzo, Rovegno, Montebruno, Bargagli, Gorreto, Fontanigorda, Rondanina e Propata per la gestione associata dei servizi sociali la cui competenza è attribuita ai comuni dall'art.5 della L.R. 12/06 (denominato A.T.S.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'attuale ambito territoriale di riferimento per la gestione associata dei servizi sociali la cui competenza è attribuita ai comuni dall' art.5 della L.R. 12/06 (denominato A.T.S.) si identifica ora nei comuni di Torriglia, Bargagli, Davagna, Lumarzo, Rovegno, Montebruno, Fascia, Gorreto, Fontanigorda e Rondanina e Propata;

Visto pertanto il nuovo schema di convenzione tra il comune di Fascia ed i sopracitati comuni per la gestione in forma associata dei servizi sociali con individuazione del Comune di Bargagli quale comune capofila, costituito da 13 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvarlo per il previsto periodo di tre anni dalla sottoscrizione con impegno del Comune di partecipare alle spese per un importo complessivo di € 14,00 per numero di residenti al 31.12.2012 nonché per gli anni successivi con lo stesso criterio del penultimo anno precedente, salvo variazioni degli importi di compartecipazione comunali che dovessero essere stabilite dal Conferenza dei Sindaci di ATS;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dell'area amministrativa e contabile;

Con voti unanimi espressi nelle consuete forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Fascia ed i comuni di Torriglia, Davagna, Lumarzo, Rovegno, Montebruno, Bargagli, Gorreto, Fontanigorda, Rondanina e Propata per la gestione associata dei servizi sociali la cui competenza è attribuita ai comuni dall'art.5 della L.R. 12/06 (denominato A.T.S.), costituito da 13 articoli per il periodo dall'01.05.2014 al 30.04.2017;
2. di impegnarsi a stanziare nel bilancio di previsione del corrente esercizio l'importo necessario per la contribuzione proporzionata al numero dei residenti come prescritto dall'art. 10 dello schema di convenzione;
3. di incaricare il responsabile dell'area amministrativa di assumere impegno di spesa per l'anno 2014 per l'importo di € 14,00 per il numero di residenti al 31.12.2012 nonché per gli anni successivi con lo stesso criterio del penultimo anno precedente, salvo variazioni degli importi di compartecipazione comunali che dovessero essere stabilite dalla Conferenza dei Sindaci di ATS;
4. di dare atto che risulta depositata agli atti del comune, la registrazione magnetofonica della discussione intervenuta tra i consiglieri comunali
5. con successiva separata votazione, espressa nelle consuete forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4) del Decreto legislativo n. 267/2000.

AMBITO TERRITORIALE N. 45

Comuni di Bargagli-Davagna-Fascia-Fontanigorda-Gorreto-Lumarzo-Montebruno-Propata-Rondanina-Rovegno-Torriglia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Articolo 1 - Finalità e soggetti aderenti alla convenzione

La presente convenzione, stipulata dai Comuni di Bargagli-Davagna-Fascia-Fontanigorda-Gorreto-Lumarzo-Montebruno-Propata-Rondanina-Rovegno-Torriglia 1. provvede alla gestione associata dei servizi sociali, integrati con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro e persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
 - b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
 - c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.
2. la rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e di altri interventi, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Articolo 2 - Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale

1. L'organismo di riferimento della gestione associata è la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale composta dai Comuni di Bargagli-Davagna-Fascia-Fontanigorda-Gorreto-Lumarzo-Montebruno-Propata-Rondanina-Rovegno-Torriglia che aderiscono alla convenzione.

2 La Conferenza provvede a:

- a) eleggere il Presidente della Conferenza di Ambito tra i sindaci componenti la Conferenza stessa;
- b) designare il Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12, il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili;
- c) approvare il Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale;

d) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;

e) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile di concerto con i responsabili amministrativi dei Comuni interessati;

f) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi ed al fondo di cui alla lettera d), già approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati. Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza di Ambito, ove lo ritenga opportuno.

3 La Conferenza di Ambito esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli Comuni.

4 La Conferenza di Ambito esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative.

5 Ai lavori della Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni interessati, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

6 I Comuni partecipano alle votazioni della Conferenza secondo un criterio che verrà definito nella prima seduta utile della Conferenza stessa: il verbale di detta seduta sarà parte integrante della presente convenzione.

7 La Conferenza di Ambito ha la facoltà di modificare gli assetti organizzativi e gestionali della presente Convenzione in ordine agli obiettivi dati dal piano di Ambito Territoriale Sociale

Articolo 3 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R 12/2006.

2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:

a) Sportello di Cittadinanza – anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie – porta di accesso alle informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati, e le loro famiglie;

b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;

c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;

d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;

e) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare.

f) Interventi di affido e sostegno familiare.

g) Telesoccorso quale servizio volto ad assicurare un pronto intervento in caso di emergenza agli anziani che vivono soli, contribuendo a renderne più sicura la permanenza al domicilio.

h) Misure per facilitare l'integrazione sociale di portatori di handicap e/o soggetti con disagio psico - sociale;

i) Centri estivi per bambini e ragazzi.

3. Le attività che la Conferenza di Ambito intende realizzare, che possono essere ulteriori rispetto a quelle elencate, sono rappresentate all'interno del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale che individua anche specifiche priorità.

4. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalle rete dei servizi, dalle istanze del territorio;

b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;

c) adeguatezza, ovvero individuazione di un territorio che abbia un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

Articolo 4 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata triennale a partire dall'01.05.2014 e quindi con scadenza al 30.04.2017. La convenzione può essere tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio se, prima della scadenza, non vi siano richieste di modifica.

2. È possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

3. Il recesso ha comunque effetto dal 10 gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.

4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Articolo 5 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.

3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Articolo 6 - Comune capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione è individuato il Comune di Bargagli quale Comune capofila – come da Piano Sociale Integrato e D.G.R. 1376/06 – delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.

2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 7 - Compiti del Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12, del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e dell'addetto amministrativo contabile

1. Il Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12 è nominato con atto del Comune capofila su designazione della Conferenza di Ambito; la nomina è annuale e prevede un impegno a tempo pieno. Il Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12 è un assistente sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi.

In particolare svolge le seguenti funzioni

- a) cura i rapporti con il Direttore Sociale
- b) È referente del Presidente di Distretto 12
- c) Cura con il Coordinatore Psicopedagogico le risorse e i servizi alla Prima Infanzia
- d) E' referente del territorio per le Politiche Giovanili
- e) Si occupa degli aspetti di integrazione socio sanitaria del territorio nei rapporti con il Direttore Sanitario
- f) Cura il Comitato dei Sindaci del DSS12 in collaborazione con il Direttore Sociale
- g) In qualità di Responsabile d'Area predispone gli atti (Determine) relativi ai finanziamenti e ai progetti del Distretto 12 extragenovese vincolati a finalità specifiche quali area 0-3 , Borse Lavoro, Adozioni, FRNA in collaborazione con il personale amministrativo dell'ATS
- h) Predispone con il Coordinatore le progettualità specifiche derivanti da finanziamenti quali area 0-3 , Borse Lavoro, Adozioni, FRNA
- i) Partecipa alle riunioni e alle progettualità sia di regia Regionale, Provinciale che del Comune di Genova per il territorio extra genovese
- j) E' membro esperto Sociale per la Commissione L.20/99

2. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è nominato con atto del Comune capofila su designazione della Conferenza di Ambito ; la nomina è annuale e prevede un impegno a tempo pieno .

Il Coordinatore provvede ad attuare, sul piano tecnico, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato all'art. 3. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un assistente sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi. In particolare il coordinatore:

- a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
- b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria; è referente tecnico del Presidente della Conferenza dell'Ambito Territoriale Sociale;
- c) In qualità di Responsabile del Servizio Sociale dell'A.T.S. predispone gli atti (Determine) in collaborazione con il personale amministrativo dell'A.T.S. e del Comune capofila
- d) Cura le riunioni della Conferenza di Ambito
- e) Monitoraggio del Bilancio di ATS con gli uffici finanziari del Comune capofila
- f) Verifica e coordina i servizi erogati in convenzione (AD e Educativa)
- g) Collabora alla costruzione della rete territoriale dei Servizi con il Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12 con gli altri soggetti (Croci, associazioni, volontariato , privato sociale)
- h) coordina il lavoro di predisposizione del Piano di Ambito Territoriale Sociale, che vede la partecipazione attiva delle Unità Operative Multiprofessionali, tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi presenti nel Piano di Distretto Sociosanitario;
- i) è componente della segreteria tecnica del Direttore Sociale e del Comitato Distrettuale di Distretto Sociosanitario;
- j) individua l'assistente sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
- k) partecipa all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario;
- l) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- m) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla convenzione.

3. L'addetto amministrativo-contabile coadiuva e supporta il Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12 e del Coordinatore dell'Ambito nella elaborazione dei documenti contabili e del bilancio, provvedendo a registrare i movimenti

contabili sostenuti dal Comune capofila, le entrate della Regione attraverso il Distretto Socio Sanitario, per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata. In tale contesto l'addetto amministrativo-contabile si rapporta con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Ente aderente.

Articolo 8 Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:

- a) personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato che indeterminato;
- b) personale con altre forme contrattuali, comunque operante nell'Ambito.

2. Il personale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 45 è costituito, previa valutazione da parte della Conferenza dei Sindaci della domanda sociale esistente sul territorio, da almeno 5 assistenti sociali.

3. L'addetto alle attività amministrativo-contabile è una unità con impegno orario variabile, fino al tempo pieno, proporzionalmente alle attività da svolgere.

Articolo 9 - Costi per gli assetti organizzativi

1. I costi generali del personale impegnato nelle attività di carattere programmatico ed organizzativo (il Responsabile dell'Extra Genova del Distretto Socio Sanitario n. 12 con relativa indennità di posizione, il Coordinatore di Ambito con relativa indennità di posizione e l'unità amministrativa), sono a carico del Bilancio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 45.

2. I costi del personale che eroga servizi diretti (assistenti sociali, educatori, assistenti domiciliari, psicologi) sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi dell'Ambito Territoriale Sociale

Articolo 10 - Contribuzione dei Comuni

1. Ciascun Comune contribuisce al costo complessivo dei servizi erogati con una quota unitaria ed uguale per tutti i Comuni convenzionati pari ad **14,00** per abitante residente alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di compartecipazione.

2. Il Comune capofila assume la gestione amministrativa e contabile del fondo dell'Ambito Territoriale Sociale.

3. Le attività ed i servizi di Ambito sono erogati dal Comune capofila nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie.

4. In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività convenzionate del comune Capofila in un'unica rata annuale entro il 30 giugno di ogni anno di ciascun esercizio finanziario.

5. Eventuali somme derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti vengono introitate dal Comune Capofila ed introitate nel Bilancio dell'Ambito Territoriale Sociale

6. Per far fronte alle emergenze sociali delle persone residenti nei Comuni convenzionati, il Comune capofila è autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti opportuni ed indispensabili che si rendano necessari per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 11 - Risorse finanziarie

1. L'ente gestore del fondo dell'Ambito Territoriale Sociale è il Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n°45. , ovvero il Comune di Bargagli

2. La Conferenza di Ambito entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, in coerenza con i bilanci comunali, approva un documento contabile della gestione associata costituito dalle seguenti voci:

Entrate

- a) trasferimenti regionali assegnati attraverso il Distretto sociosanitario;

- b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Ambito;
- c) rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi che sarà definito nella prima seduta utile della Conferenza di Ambito: il verbale di detta seduta sarà parte integrante della presente convenzione;
- d) altri trasferimenti;

Uscite

- d) spese per il personale (suddivise per tipologia di intervento);
- e) beni di consumo (suddivisi per tipologia di intervento);
- f) spese per servizi di supporto alle tipologie di intervento secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di servizi ed interventi erogati dall'Ambito Territoriale Sociale che sarà definito nella prima seduta utile della Conferenza di Ambito: il verbale di detta seduta sarà parte integrante della presente convenzione;
- g) spese generali e amministrative;

3. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali cofinanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni, di cui all'articolo 3 comma 2, erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali, secondo i criteri individuati nel Piano Sociale Integrato e per la realizzazione delle azioni prioritarie indicate dagli atti di programmazione locale.

4. Il Bilancio di previsione è redatto a cura dal Comune capofila che lo trasmette a tutti i Comuni convenzionati.

5. Il Comune Capofila e i Comuni convenzionati provvedono a redigere i propri bilanci di previsione in modo compatibile con il bilancio di previsione dell'Ambito Territoriale Sociale n. 45, ovvero comprendendo gli oneri da trasferire al bilancio dell'Ambito.

6. Il primo rendiconto, relativo al primo semestre di ciascun anno, viene trasmesso entro il 15 del mese di settembre dal Comune capofila ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale 45. Eventuali maggiori importi di competenza dovranno essere rimborsati al fondo di Ambito, a saldo di quanto anticipato dal Comune capofila, entro il mese di novembre.

7. Entro il 30 aprile, il Comune capofila redige un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate per l'erogazione dei Servizi Sociali gestiti a livello di Ambito. Tale rendiconto deve essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale di Ambito entro il 31 maggio.

8. Eventuali economie sono reinvestite nel fondo di ambito.

Articolo 12 - Collegio di Vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o loro delegati e dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Le parti regolano in aderenza ai principi della presente convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica dalla stessa.

2. La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.

3. La presente Convenzione deve essere approvata da tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 45.